



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MACRI	GIOVANNI BATTISTA	Presidente
<input type="checkbox"/>	TORCHIA	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIUFFRE	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4852/11 depositato il 01/08/2011
- avverso la sentenza n° 96/08/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV PIERGIORGIO FINOCCHIARO  
VIALE XX SETTEMBRE,43 95100 CATANIA CT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RJ801A502591 IVA+IRPEF+IRAP 2005

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4852/11

UDIENZA DEL

19/01/2012

ore 09:00

SENTENZA

N° 18.18.12

PRONUNCIATA IL:

19.01.12

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

26.01.12

Il Segretario

Il SEGRETARIO

*[Signature]*

LETTI GLI ATTI

UDITO IL RELATORE Salvatore Torchia

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La vertenza trae origine dal ricorso avverso l'avviso di accertamento Iva, Irpef ed Irap, in seguito ad indagine sui conti correnti bancari intestati alla contribuente, per l'anno d'imposta 2005.

La ricorrente ██████████, esercente la professione di avvocato, eccepiva l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione.

Assumeva infatti che la pretesa erariale era supportata solo dai risultati dell'indagine bancaria e non da altre prove. Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'Irap.

Eccepiva infine l'infondatezza nel merito dei maggiori compensi accertati in quanto la totalità dei movimenti bancari si riferiva all'attività strettamente personale della stessa.

All'uopo produceva ulteriore documentazione in aggiunta a quella già fornita all'Ufficio.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato dichiarando non dovuta somma alcuna nemmeno a titolo di sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva ad € 39.928,16 i versamenti non giustificati ed a € 40.992,37 i prelevamenti non giustificati.

Mandava<sup>3</sup> all'Agenzia delle Entrate per la riliquidazione delle imposte dovute applicando le sanzioni al minimo e compensava le spese del giudizio tra le parti.

La sentenza viene appellata dalla contribuente che ne eccepisce l'erroneità.

In pratica insiste nell'accoglimento dell'originario ricorso reiterando quanto eccepito nel primo grado del giudizio ed evidenziando la carente motivazione della decisione che non offre alcuna ragione a sostegno del parziale rigetto della domanda oltre all'omissione della pronunzia in relazione all'Irap.

Controdeduce l'Agenzia Entrate di Catania e chiede il rigetto dell'appello.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che l'appello proposto da [REDACTED] merita di essere accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Invero, dall'istruzione della causa, è emerso che non vi è alcuna incongruenza tra quanto indicato in contabilità e quanto dichiarato poichè la contribuente ha puntualmente provato che i movimenti bancari, contestati dall'Ufficio e non riconosciuti dai primi giudici, hanno natura strettamente personale e familiare senza alcuna relazione con la sua attività professionale.

Infatti, per quanto riguarda i versamenti, gli stessi si riferiscono ai diversi canoni di locazione gestiti dalla stessa, alla pensione di reversibilità percepita dalla madre (uno dei conti correnti è intestato a madre e figlia), a somme ricevute a titolo di restituzione di denaro, nonché agli importi corrisposti dall'ex marito per il mantenimento della prole. La contribuente ha infatti dimostrato di essere divorziata e pertanto di ricevere mensilmente l'assegno di mantenimento per i figli alla stessa affidati.

Per quanto si riferisce poi ai prelevamenti ritenuti non giustificati ha provato, con idonea documentazione, che gli stessi si riferiscono alle spese condominiali relative ai numerosi suoi immobili ed a quelli della di lei madre, alle spese per viaggi, alle spese mediche (specie per la citata madre avanti negli anni), alle rette per gli Istituti Scolastici privati frequentati dai figli ([REDACTED]), alle spese per i corsi d'inglese, abbonamento alla palestra, campus estivo, nonché alle spese alimentari. Infine a tutte quelle spese relative agli ordinari costi di gestione di una famiglia abbiente.

Peraltro il Collegio ritiene che se dal versamento privo di giustificazione è ragionevole desumere il potenziale occultamento di ricavi e quindi di redditi, la stessa presunzione non possa operare per i prelevamenti effettuati dal professionista specie se avvocato.

Non si vede infatti come una spesa possa fare presumere un'attività occultata agli uffici.

In buona sostanza è ragionevole ritenere che la presunzione per i prelevamenti operi solo con riferimento ai redditi d'impresa ed ai redditi di lavoro autonomo con esclusione delle professioni cosiddette liberali.

D'altra parte anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19692 del 27/09/2011, ha chiarito che non può invocarsi il riferimento ai "ricavi" ed alle scritture contabili contenuto nell'art. 32 comma 1 n. 2 del DPR n. 600 del 1973 non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa. Una simile presunzione può invece trovare giustificazione per gli imprenditori, grandi o piccoli, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti e quindi di ulteriori ricavi non dichiarati.

Infine per quanto concerne l'Irap, per la quale i primi giudici hanno omesso di decidere, è emerso che l'attività esercitata dalla ricorrente professionista è risultata imperniata esclusivamente sulla sua persona e che lei sola e non altri l'aveva effettivamente svolta almeno nell'anno per cui è causa.

Di conseguenza, nel caso di una sua eventuale assenza, l'attività professionale non avrebbe potuto avere alcuno sviluppo.

In effetti il presupposto dell'imposta in argomento è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Occorre pertanto, caso per caso, valutare la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Infatti non può essere condivisa né la tesi di alcuni contribuenti i quali sostengono che l'appartenenza ad una professione protetta o garantita da un albo sia di per sé motivo di esclusione dall'Irap né l'opposta tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria secondo cui l'attività libero professionale presuppone sempre un'organizzazione.

In estrema sintesi, come più volte ha sostenuto questo Collegio d'appello, soggiace all'Irap il professionista che si avvale di mezzi superiori a quelli che la comune esperienza indica come strettamente indispensabili per l'attività e quando lo stesso si avvale del lavoro altrui.

In altre parole è pacifico che un professionista con medio reddito e senza dipendenti, sostituiti e collaboratori non può essere assoggettato al pagamento dell'Irap anche se si avvale degli essenziali beni strumentali (computer, telefono, fotocopiatrice fax, ecc.).

Negli altri casi occorre valutare, di fatto, se la quantità di beni ed il numero di dipendenti, sostituiti e collaboratori siano tali da costituire un'organizzazione autonoma.

Peraltro quanto sopra sostenuto trova conforto nelle numerose sentenze della Corte di Cassazione che ha ripetutamente sconfessato l'operato dei vari Uffici Tributarî.

Inoltre la Suprema Corte ha confermato il valore probatorio della dichiarazione dei redditi per verificare l'esistenza o l'eventuale incidenza del lavoro altrui e dei mezzi strumentali sull'attività del professionista.

Nel caso in specie, dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla ricorrente, emerge chiaramente che la stessa, nell'anno in questione, non aveva effettuato alcuna spesa per prestazioni di lavoro dipendente e nemmeno per prestazioni di collaboratori e che pertanto doveva considerarsi una professionista cosiddetta artigiano priva di una significativa organizzazione.

Si evince pure, dalla suddetta documentazione, che la dotazione strumentale della professionista si sostanzia in quella indispensabile ed in ogni caso non è in grado di produrre valore aggiunto.

Pertanto la stessa non è tenuta al pagamento di alcuna somma a titolo di Irap per l'anno d'imposta 2005.

In conclusione, alla luce delle superiori osservazioni, i primi giudici non dovevano accogliere solo parzialmente il ricorso ma integralmente con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni decise giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


La C.T.R. ,in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appello della contribuente ed il suo originario ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Catania il 19/01/2012

IL GIUDICE ESTENSORE

Salvatore Torchia



IL PRESIDENTE

